

Dichiarazione di conformità UE dell'imballaggio

Struttura tipo dell'allegato VIII del Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), con dati segnaposto e una nota per ogni campo.

Questo modello serve a vedere com'è fatta una dichiarazione di conformità UE, non a essere firmato così com'è. Ogni campo va compilato con dati sostenuti dalla documentazione tecnica prevista dal punto 2 dell'allegato VII: la dichiarazione è l'atto finale di una valutazione di conformità, non il suo punto di partenza. Il fabbricante la compila per ciascun tipo di imballaggio, la tiene continuamente aggiornata e la conserva, insieme alla documentazione tecnica, per cinque anni dall'immissione sul mercato se l'imballaggio è monouso e dieci se è riutilizzabile.

Dichiarazione di conformità UE n. ... (numero di identificazione della dichiarazione)

1. Numero di identificazione univoco dell'imballaggio

N. ... (identificazione univoca dell'imballaggio):

IMB-2026-0147

Identifica l'imballaggio, non la dichiarazione. Si lega al tipo, lotto o numero di serie apposto sull'imballaggio ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5.

2. Fabbricante

Nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo rappresentante autorizzato:

Ragione sociale · indirizzo completo · P. IVA

«E», non «O»: se esiste un rappresentante autorizzato compaiono entrambi. È fabbricante anche chi fa progettare o fabbricare l'imballaggio con il proprio nome o marchio.

3. Assunzione di responsabilità

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.

Formula fissa dell'allegato VIII. Va riprodotta alla lettera, senza riformularla.

4. Oggetto della dichiarazione

Oggetto della dichiarazione (identificazione dell'imballaggio che ne consenta la rintracciabilità): descrizione dell'imballaggio:

... (materiale, componenti, formato e finiture dell'imballaggio)

La descrizione deve permettere di risalire all'imballaggio fisico: materiale, componenti, formato, finiture. Una descrizione generica non rintraccia nulla.

5. Altri atti dell'Unione applicati

L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione: ... (riferimenti degli altri atti dell'Unione applicati).

... (estremi degli altri atti dell'Unione applicabili; se nessuno, indicarlo)

*Qui vanno gli **altri** atti dell'Unione applicabili all'imballaggio, non il Regolamento (UE) 2025/40, che è il presupposto della dichiarazione.*

6. Norme armonizzate e specifiche tecniche

Riferimenti alle norme armonizzate pertinenti, alle specifiche comuni utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità.

... (indicare norme, specifiche comuni o altre specifiche tecniche applicate, in tutto o in parte)

È il campo che resta vuoto più spesso. Se non sono state applicate norme armonizzate, il punto 2, lettera d), numero v) dell'allegato VII chiede di descrivere nella documentazione tecnica le soluzioni adottate: il campo non si lascia in bianco, si motiva.

7. Organismo notificato

Ove applicabile, l'organismo notificato ... (denominazione, indirizzo, numero) ... ha effettuato ... (descrizione dell'intervento) ... e rilasciato il/i certificato/i: ...

Non applicabile

Il Regolamento (UE) 2025/40 non prevede l'intervento di un organismo notificato: la valutazione avviene con il solo Modulo A, controllo interno della produzione (articolo 38 e allegato VII). Questo campo si compila unicamente se un organismo è intervenuto in forza di un altro atto dell'Unione, nel caso di dichiarazione unica ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 3.

8. Informazioni aggiuntive

Informazioni aggiuntive:

... (eventuali precisazioni: varianti di formato coperte, riferimento interno al fascicolo tecnico, revisione del documento)

Campo libero. Utile per il rimando alla documentazione tecnica e al numero di revisione: la dichiarazione va tenuta continuamente aggiornata (articolo 39, paragrafo 2).

Sottoscrizione

Nell'allegato VIII il blocco firma segue l'elenco numerato: non è il punto 8. Firma il fabbricante, non il distributore, salvo che ricada nell'articolo 21.

Firmato a nome e per conto di: ... (ragione sociale del fabbricante)

Luogo e data del rilascio: ... , ... / ... / 20...

Nome e cognome, funzione: ... , ...

Firma:

Riferimenti. Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio: articolo 5 (sostanze), articolo 15 (obblighi dei fabbricanti), articolo 16 (obblighi di informazione dei fornitori), articolo 18 (obblighi degli importatori), articolo 21 (quando importatore o distributore è considerato fabbricante), articolo 38 e allegato VII (valutazione di conformità e documentazione tecnica), articolo 39 e allegato VIII (dichiarazione di conformità UE), articolo 71 (applicazione dal 12 agosto 2026). Testo ufficiale su EUR-Lex, CELEX 32025R0040.

Avvertenza. Questo modello ha finalità informativa. Non sostituisce le analisi di laboratorio né la validazione legale, che restano in capo all'impresa e ai suoi consulenti.

Per generare dichiarazione e documentazione tecnica a partire dai dati dell'imballaggio: conformitaimballaggi.it/diagnosi